

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 febbraio 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 20.

**Rifinanziamento per l'anno 2013 di leggi regionali inerenti al sostegno alle famiglie e costituzione di un fondo di rotazione per il microcredito. Modificazione alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2).** (14R00048).....

Pag. 1

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2013, n. 36.

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.** (14R00063).....

Pag. 2

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
23 dicembre 2013, n. 0260/Pres.

**Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres.** (14R00043).....

Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
23 dicembre 2013, n. 0261/Pres.

**Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.** (14R00044).....

Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
23 dicembre 2013, n. 0262/Pres.

**Modifiche al Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres.** (14R00045).....

Pag. 7

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2013, n. 22.

**Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti.** (14R00053).....

Pag. 8

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA


LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 29.

**Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016.** (14R00065).....

Pag. 9



<b>REGIONE ABRUZZO</b>			
LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 47.		LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 49.	
<b>Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione.</b> (14R00066) .....	Pag. 13	<b>Riconoscimento di Treglio «Paese dell’Affresco», di Azzinano di Tossicia e Casoli di Atri «Paese dipinto».</b> (14R00068) .....	Pag. 25
		<b>REGIONE SICILIA</b>	
LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 48.		LEGGE 5 dicembre 2013, n. 21.	
<b>Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agriasilo e agritata.</b> (14R00067) .....	Pag. 21	<b>Disposizioni finanziarie urgenti per l’anno 2013. Disposizioni varie.</b> (14R00076) .....	Pag. 26
		LEGGE 5 dicembre 2013, n. 22.	
		<b>Disposizioni finanziarie in materia di procedure di conciliazione.</b> (14R00077) .....	Pag. 27



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 20.

**Rifinanziamento per l'anno 2013 di leggi regionali inerenti al sostegno alle famiglie e costituzione di un fondo di rotazione per il microcredito. Modificazione alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 52 del 19 dicembre 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Rifinanziamento di spesa per il bon de chauffage.  
Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43*

1. L'autorizzazione di spesa determinata dalla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), in annui euro 17.700.000 è rideterminata, per l'anno 2013, in euro 18.600.000.

2. Il maggior onere pari a euro 900.000 derivante dall'applicazione del comma 1 è finanziato, per euro 430.000, sul fondo di dotazione della gestione speciale presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), a valere sulle economie relative alle disponibilità autorizzate per l'applicazione della l.r. 43/2009 negli anni 2011 e 2012 e, per euro 470.000, a valere sulle somme già trasferite a FINAOSTA S.p.A. per le finalità di cui alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), che sono a tal scopo riversate nel fondo di gestione speciale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006.

Art. 2.

*Modificazione alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4, e rifinanziamento di spesa*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2), è inserito il seguente:

«2bis. A far data dal 1° gennaio 2014, il contributo è concedibile a condizione che l'importo del medesimo sia almeno pari, per l'intera annualità, a euro 15. Per le annualità 2012 e 2013, l'erogazione del contributo è posticipata all'anno successivo qualora l'importo concedibile, per ogni singola annualità, risulti inferiore a euro 15; nel caso in cui l'importo sommato dei contributi spettanti per le due annualità sia inferiore a euro 15, i contributi sono cumulati e concessi in un'unica soluzione.»

2. La Regione assicura il sostegno alle spese sostenute dalle famiglie valdostane negli anni 2012 e 2013 per l'acquisto di energia elettrica al servizio delle utenze domestiche destinate ad abitazione principale per le finalità di cui alla l.r. 4/2010.

3. L'autorizzazione di spesa determinata dalla l.r. 4/2010 in annui euro 2.000.000 è rideterminata, per gli anni 2012 e 2013, in annui euro 2.900.000.

4. Il maggior onere pari a euro 1.800.000 derivante dall'applicazione del comma 3 è finanziato, per euro 900.000, sul fondo di dotazione della gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006 e, per euro 900.000, a valere sulle somme già trasferite a FINAOSTA S.p.A. per le finalità di cui alla l.r. 84/1993, che sono a tal scopo riversate nel fondo di gestione speciale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006.

Art. 3.

*Costituzione di un fondo di rotazione  
per il microcredito*

1. Al fine di promuovere la competitività e l'imprenditorialità, la Regione interviene a sostegno dell'accesso al credito mediante la concessione di prestiti di microcredito in regime *de minimis*, ai sensi della normativa europea vigente, a soggetti che per condizioni soggettive e oggettive si trovino in condizione di difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per l'istituzione del Fondo Microcredito FSE, di seguito denominato Fondo, finanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) all'interno del Programma operativo occupazione Valle d'Aosta 2007/2013 la cui gestione è affidata a FINAOSTA S.p.A.

3. Con apposito accordo di finanziamento, approvato dalla Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di costituzione, di alimentazione, di concessione dei prestiti e di gestione del Fondo, ivi comprese le modalità di gestione delle perdite che restano a carico del Fondo medesimo.

4. La Giunta regionale disciplina, con proprie deliberazioni, previo parere della commissione consiliare competente, i requisiti dei soggetti beneficiari, i settori di attività economica, le spese ammissibili e ogni altro aspetto, anche di natura procedimentale, relativo alla concessione dei prestiti di cui al comma 1.

5. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione del Fondo al 31 dicembre di ogni anno.

6. Il Fondo è alimentato, per l'anno 2013, da uno stanziamento iniziale di euro 4.500.000 e, per gli anni successivi, da eventuali risorse appositamente iscritte nel bilancio regionale.



## Art. 4.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 è determinato in euro 4.500.000 per l'anno 2013.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013/2015 nell'unità previsionale di base 1.11.9.11 (Programma occupazione 2007-13).

3. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 5.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 18 dicembre 2013

ROLLANDIN

(*Omissis*).

14R00048

**REGIONE LIGURIA**

LEGGE REGIONALE 21 novembre 2013, n. 36.

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Anno XLIV - n. 19 Parte I del 27 novembre 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione promuove la multifunzionalità delle attività agricole, finalizzata anche allo sviluppo di interventi e servizi a carattere sociale da realizzarsi sulla base della legislazione sociale vigente, dei relativi atti di pianifica-

zione, di altri atti di settore e riconosce all'agricoltura sociale valenza strategica per il possibile contributo allo sviluppo socio-economico dei territori rurali.

2. La Regione, nel perseguire le finalità di cui al comma 1, favorisce lo sviluppo dei prodotti locali anche mediante l'ampliamento e il consolidamento della gamma delle opportunità di occupazione e di reddito.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per agricoltura sociale l'attività organizzata di produzione di beni e servizi agricoli che, in raccordo con il sistema territoriale dei servizi sociali e sociosanitari e delle istituzioni preposte, integra in modo sostanziale, continuativo e qualificante:

1) l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

2) l'attività socio-educativa e di socializzazione a favore di soggetti con fragilità sociale;

3) il sostegno e il reinserimento sociale di persone in condizione di fragilità sociale;

4) l'ospitalità, anche a carattere ludico e ricreativo, a categorie appartenenti alle diverse fasce deboli;

5) la realizzazione di attività presso le aziende agricole ai sensi degli articoli 21 e 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modificazioni ed integrazioni e di altre attività agricole sociali promosse dagli istituti penitenziari;

6) lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;

7) ogni altra attività o servizio, quali gli orti sociali e la terapia con gli animali (pet therapy), definito nell'ambito delle linee guida dell'agricoltura sociale di cui all'art. 5;

b) per aziende agricole sociali quelle nelle quali i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, realizzano le attività agricole integrate con le azioni di cui alla lettera a) del presente comma;

c) per operatori dell'agricoltura sociale quelli che, presso le aziende agricole sociali, sono preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni;


d) per Piano delle attività agricole sociali il documento che un'azienda agricola adotta ai fini del riconoscimento di azienda agricola sociale.

## Art. 3.

*Aziende agricole sociali*

1. Le aziende agricole, condotte dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, possono assumere la denominazione di azienda agricola sociale quando:

a) attuano i servizi definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), in accordo con le politiche vigenti in materia sociale;



b) risulta impiegata per le attività agricole almeno mezza Unità Lavorativa Uomo (ULU) secondo i parametri stabiliti dalla Regione Liguria;

c) le attività sociali e socio-sanitarie risultano in rapporto di connessione con l'attività agricola, che deve rimanere prevalente. Il carattere di prevalenza si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola, da parte dell'imprenditore agricolo, è superiore a quello necessario per lo svolgimento dell'attività sociale distintamente rilevata.

2. Le aziende agricole per essere iscritte nel registro regionale di cui all'art. 4 presentano alla Regione Liguria un Piano delle attività agricole e sociali che definisce i soggetti coinvolti, le modalità e gli strumenti con i quali l'azienda agricola intende organizzare ed integrare specifiche attività sociali nell'ambito della propria attività aziendale. Il Piano delle attività agricole e sociali potrà essere realizzato in raccordo con le istituzioni territoriali in ambito sociale.

#### Art. 4.

##### *Registro regionale delle aziende agricole sociali*

1. È istituito il registro regionale delle aziende agricole sociali nel quale sono iscritte le aziende agricole che ne facciano richiesta e che soddisfino i criteri e gli standard previsti dalla presente legge e dalle linee guida di cui all'art. 5.

2. L'iscrizione al registro regionale delle aziende agricole sociali è condizione indispensabile per esercitare le azioni previste dalla presente legge.

3. Il registro regionale delle aziende agricole sociali è tenuto, aggiornato e pubblicizzato presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura sociale.

#### Art. 5.

##### *Linee guida dell'agricoltura sociale*

1. La Giunta regionale approva le linee guida per l'agricoltura sociale che definiscono:

a) i requisiti delle aziende agricole e delle relative strutture aziendali al fine della loro iscrizione nel registro regionale;

b) i requisiti degli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);

c) le modalità per l'inserimento da parte della Regione nel registro regionale delle aziende agricole sociali;

d) le tipologie dei servizi previsti, nonché le procedure e le modalità di riconoscimento all'esercizio dei servizi prestati;

e) l'elenco delle attività e dei servizi non ricompresi tra quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);

f) le aree verdi a gestione sociale promosse da comuni o altri soggetti pubblici o privati;

g) i requisiti di approvazione del Piano delle attività agricole sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d);

h) le indicazioni per le attività di formazione di cui all'art. 6;

i) le modalità di controllo e di monitoraggio delle aziende agricole sociali;

j) la tenuta e le modalità di aggiornamento del registro di cui all'art. 4;

k) ogni altra definizione e procedura necessaria al raggiungimento delle finalità della presente legge.

#### Art. 6.

##### *Formazione per l'agricoltura sociale*

1. La Regione promuove:

a) percorsi di formazione e di aggiornamento professionale, per lo svolgimento delle attività e dei servizi dell'agricoltura sociale, rivolti agli imprenditori agricoli, ai coadiuvanti familiari e ai lavoratori dipendenti;

b) corsi di formazione e di aggiornamento professionale di base e professionali, anche di tipo sperimentale, per i soggetti di cui all'art. 4 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore).

#### Art. 7.

##### *Azioni di valorizzazione e di sostegno*

1. La Regione:

a) nell'ambito delle proprie attività promozionali, valorizza e sostiene la conoscenza delle aziende agricole sociali, dei loro prodotti e dei servizi da esse offerti anche attraverso circuiti turistici compatibili nonché con gli interventi volti a sostenere la filiera corta;

b) favorisce l'affidamento alle aziende agricole coinvolte in attività sociali dei beni pubblici nella sua disponibilità nel rispetto della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) promuove la conoscenza dei prodotti agroalimentari provenienti dalle aziende agricole sociali anche al fine del loro impiego nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici;

d) favorisce lo sviluppo delle aziende agricole sociali anche garantendo apposite priorità nell'ambito di graduatorie e bandi;

e) concede in uso in via prioritaria ai soggetti che svolgono attività di agricoltura sociale i beni a destinazione agricola o forestale confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio della Regione, delle province o dei comuni ai sensi dell'art. 2-undecies, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) e successive modificazioni ed integrazioni.



## Art. 8.

*Strumenti e politiche di programmazione*

1. Le attività relative all'agricoltura sociale sono attuate mediante:

a) strumenti di programmazione agricola regionale, anche derivati da quanto disposto dalla vigente normativa comunitaria;

b) politiche attive di inserimento in ambito educativo, lavorativo, sociale di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) altri programmi regionali e nazionali e, comunque, attinenti all'agricoltura sociale.

2. Le azioni previste dalla presente legge sono realizzate nell'ambito dei programmi finanziati dai fondi europei riferiti al periodo di programmazione 2014/2020.

## Art. 9.

*Rete delle aziende agricole sociali*

1. La Regione promuove il coordinamento tra le diverse strutture regionali interessate e tra queste e tutti i soggetti, anche a livello territoriale, coinvolti nell'agricoltura sociale attraverso la costituzione della rete regionale delle aziende agricole sociali.

2. La rete regionale della aziende agricole e sociali costituisce riferimento per tutte le azioni di valorizzazione e sostegno alla agricoltura sociale così come previste agli articoli 7 e 8.

3. La Regione provvede, secondo modalità e forme definite nell'ambito delle linee guida di cui all'art. 5:

a) ad attivare tavoli territoriali di confronto tra le diverse componenti interessate alla agricoltura sociale;

b) a raccogliere i dati sui servizi offerti dalle aziende agricole sociali;

c) a promuovere studi, ricerche e sperimentazioni anche attraverso diversi coinvolgimenti territoriali.

## Art. 10.

*Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 2012, n. 19 (Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 «Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa» e alla legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 «Iniziativa di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1», «Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011» e ulteriori modificazioni alla legge regionale 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 «Testo unico in materia di commercio»)*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 19/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: “, con priorità alle aziende agricole sociali”.

## Art. 11.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 21 novembre 2013

BURLANDO

(Omissis).

14R00063

**REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
23 dicembre 2013, n. 0260/Pres.

**Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres.**

*(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 31 dicembre 2013)*

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» dispone che gli interventi di edilizia sovvenzionata sono attuati dalle aziende



territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e sono diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla locazione a favore della generalità dei cittadini;

Visto il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0119/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata», e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che l'art. 3 (Composizione del nucleo familiare) del citato regolamento individua, tra l'altro, i soggetti che possono presentare domanda per beneficiare delle agevolazioni di edilizia sovvenzionata;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2445 del 20 dicembre 2013 che ha approvato in via definitiva il Regolamento recante le modifiche da apportare al citato art. 3 del regolamento concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata al fine di consentire la presentazione della domanda di agevolazione anche a persone dello stesso sesso che già convivono o intendano unirsi in una stabile relazione di coppia di fatto;

Ritenuto di emanare il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 3 delle legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 13 aprile 2004, n. 0119/Pres.» al fine di consentire quanto prima la presentazione di domande ai soggetti che si trovino nelle condizioni sopra specificate;

Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti sono emanati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 3 delle legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 13 aprile 2004, n. 0119/Pres.» nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 23 dicembre 2013

SERRACCHIANI

ALLEGATO

**Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres.**

Art. 1.

*Modifiche all'art. 3 del DPR n. 0119/Pres./2004*

1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres (Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata) è sostituito dal seguente: «1. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dal convivente "more uxorio", anche dello stesso sesso, e dai figli minorenni di uno o di entrambi, come risultante dalla situazione anagrafica del comune di residenza del richiedente».

2. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres (Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata) è sostituito dal seguente: «2. È consentita la presentazione di domanda anche da parte di due persone maggiorenni che dichiarano di voler contrarre matrimonio, o da parte di coppia, anche formata da persone dello stesso sesso, che dichiara di voler convivere "more uxorio". In tal caso, ai fini dell'accertamento dei requisiti si valuta in forma cumulativa solo la posizione dei richiedenti e degli eventuali figli minorenni, prescindendo dai nuclei familiari di provenienza».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

*Visto, il Presidente: SERRACCHIANI*

14R00043



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
23 dicembre 2013, n. 0261/Pres.

**Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.**

*(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 31 dicembre 2013)*

#### IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» dispone che gli interventi di edilizia convenzionata sono attuati dalle ATER, dalle cooperative edilizie e loro consorzi e dalle imprese, e sono diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalità dei cittadini, posti in essere con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali;

Visto il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata», e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che l'art. 12 (Requisiti dei beneficiari) del citato regolamento individua, tra l'altro, i soggetti che possono presentare domanda di acquisto o di locazione in regime di edilizia convenzionata;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2446 del 20 dicembre 2013 che ha approvato in via definitiva il regolamento recante le seguenti modifiche da apportare al citato art. 12 del regolamento concernente l'edilizia convenzionata:

*a)* consentire la presentazione della domanda di contributo anche a persone dello stesso sesso che già convivono o intendano unirsi in una stabile relazione di coppia di fatto;

*b)* consentire la presentazione della domanda di contributo anche in contitolarità con soggetti minorenni al fine di dare attuazione al disposto di cui all'art. 9, comma 112 della legge regionale n. 27/2012 (finanziaria regionale 2013) relativa al rispetto della normativa sul diritto minorile;

Ritenuto di emanare il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata emanato con decreto del Presidente della Regione n. 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.» al fine di consentire quanto prima la presentazione di domande ai soggetti che si trovino nelle condizioni sopra specificate;

Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti sono emanati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.» nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 23 dicembre 2013

SERRACCHIANI

ALLEGATO

**Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.**

Art. 1.

*Modifiche all'art. 12 del DPR n. 0121/Pres./2004*

1. Il comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata) è sostituito dal seguente: «3. Possono presentare domanda di acquisto o di locazione solo persone maggiorenni in forma singola oppure associata qualora si tratti di coppia intenzionata a contrarre matrimonio o coniugi, o qualora si tratti di coppia, anche formata da persone dello stesso sesso, convivente more uxorio o intenzionata a convivere more uxorio. Può essere altresì presentata domanda in forma associata in contitolarità con un soggetto minorenni qualora l'intervento debba essere attuato in tale forma per espressa disposizione del giudice a tutela del diritto del minore».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

*Visto, il Presidente: SERRACCHIANI*

14R00044



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
23 dicembre 2013, n. 0262/Pres.

**Modifiche al Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  
del 31 dicembre 2013 S.O. n. 38)*

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) autorizza l'Amministrazione regionale a costituire presso la Banca Mediocredito un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma di gestione fuori bilancio per la concessione di garanzie integrative di quella ipotecaria a favore delle banche che accordano ai soggetti privati mutui fondiari per l'acquisizione in proprietà della prima casa;

Visto il proprio decreto 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 6/2003 concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 4/2001", e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che l'art. 6 (requisiti soggettivi) del citato regolamento individua, tra l'altro, i soggetti che possono presentare domanda per ottenere la concessione delle garanzie integrative;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2447 del 20 dicembre 2013 che ha approvato in via definitiva il Regolamento recante le seguenti modifiche da apportare al citato art. 6 del regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 4/2001:

a) consentire la presentazione della domanda di garanzia integrativa anche a persone dello stesso sesso che già convivono o intendano unirsi in una stabile relazione di coppia di fatto;

b) consentire la presentazione della domanda di garanzia integrativa anche in contitolarità con soggetti minorenni al fine di dare attuazione al disposto di cui all'art. 9, comma 112 della legge regionale 27/2012 (finanziaria regionale 2013) relativa al rispetto della normativa sul diritto minorile;

Ritenuto di emanare il Regolamento recante "Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres.";

Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale 6/2003, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti sono emanati previo parere vincolante della Commissione consultiva competente;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il Regolamento recante "Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres." nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 23 dicembre 2013

SERRACCHIANI

ALLEGATO

**Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres.**

Art. 1.

*Modifiche all'art. 6  
del DPR n. 0218/Pres./2010*

1. Il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 12 ottobre 2010, n. 0218/Pres. (regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4), è sostituito dal seguente:

«3. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni in forma singola oppure associata qualora si tratti di coppia intenzionata a contrarre matrimonio o coniugi, o qualora si tratti di coppia, anche formata da persone dello stesso sesso, convivente more uxorio o intenzionata a convivere more uxorio. Può essere altresì presentata domanda in forma associata in contitolarità con un soggetto minorenni qualora l'intervento debba essere attuato in tale forma per espressa disposizione del giudice a tutela del diritto del minore.»



## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: *il Presidente*: SERRACCHIANI

**14R00045**

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2013, n. 22.

**Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 31 dicembre 2013, S.O. n. 38)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. Con la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia, nelle more della definizione di nuove norme per i cittadini stranieri immigrati, intende garantire il principio di uguaglianza tra le persone di ogni provenienza e nazionalità, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena equiparazione.

2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione, temperando l'esigenza di garantire alcune prestazioni ai soli residenti nel territorio regionale e il principio della parità di trattamento, individua nuovi criteri per l'accesso agli interventi regionali volti a:

*a)* perseguire il contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale di cui all'art. 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008);

*b)* sostenere la famiglia e la genitorialità di cui alla legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);

*c)* disciplinare l'edilizia residenziale pubblica;

*d)* attuare il diritto allo studio di cui alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio).

## Art. 2.

*Modifiche all'art. 9 della legge regionale 9/2008*

1. All'alinea del comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 9/2008 le parole «da almeno ventiquattro mesi» sono soppresse.

2. Dopo la lettera *d)* del comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 9/2008 è inserita la seguente: «*d-bis*) i soggetti di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).».

## Art. 3.

*Modifica all'art. 12-bis della legge regionale 11/2006*

1. Dopo la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 12-bis della legge regionale 11/2006 è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) i soggetti di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).».

## Art. 4.

*Modifiche agli articoli 12 e 18 ante della legge regionale 6/2003*

1. Dopo la lettera *c)* del comma 1.1. dell'art. 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è inserita la seguente:

«*e-bis*) i soggetti di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).».

2. Dopo la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 18 ante della legge regionale 6/2003 è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) i soggetti di cui all'art. 41 del decreto legislativo 286/1998.».

## Art. 5.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale 14/1991*

1. All'alinea del comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale 14/1991 le parole «da almeno ventiquattro mesi» sono soppresse.

2. Dopo la lettera *d)* del comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale 14/1991 è inserita la seguente:

«*d-bis*) i soggetti di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).».



## Art. 6.

*Abrogazione dell'art. 9  
della legge regionale 16/2011*

1. L'art. 9 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale), è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 dicembre 2013

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

14R00053

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 29.

**Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 51 del 20 dicembre 2013*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Stato di previsione delle entrate*

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014, annesso alla presente legge (tabella n. 1), è approvato in Euro 18.730.111.305,68 in termini di competenza ed in Euro 18.225.111.497,56 in termini di cassa.

## Art. 2.

*Disposizioni in materia di entrate*

1. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2014.

## Art. 3.

*Stato di previsione delle spese*

1. Lo stato di previsione delle spese della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014, annesso alla presente legge (tabella n. 2), è approvato in Euro 18.730.111.305,68 in termini di competenza ed in Euro 18.193.494.441,73 in termini di cassa.

## Art. 4.

*Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese*

1. È autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2014, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'art. 3, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli articoli 47 e 48 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

2. Per gli interventi previsti nel bilancio di previsione 2014 e successive variazioni, la cui copertura finanziaria è assicurata da autorizzazione all'indebitamento (spese d'investimento in conto capitale - mezzi regionali), è autorizzata l'assunzione di impegni contabili, a norma di quanto disposto dagli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 40 del 2001, esclusivamente in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 3, commi 18, 19 e 20, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004).

3. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2014, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'art. 3.

## Art. 5.

*Quadro generale riassuntivo del bilancio*

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014, annesso alla presente legge.

## Art. 6.

*Spese di carattere obbligatorio*

1. Sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

## Art. 7.

*Fondo di riserva del bilancio di cassa*

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2014 è determinato per l'esercizio medesimo in Euro 600.000.000,00.



## Art. 8.

*Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001 - Programmi speciali d'area.*

1. In attuazione dell'art. 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse stanziati e finanziate con mezzi propri della Regione per la realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2014, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e fra i relativi capitoli di spesa e all'interno delle quote di finanziamento di cui all'elenco «B» allegato alla presente legge, in deroga alle disposizioni della legge finanziaria regionale, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

2. Al fine di consentire, inoltre, l'ottimizzazione nella gestione degli interventi, finanziati con mezzi propri della Regione, per la realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla legge regionale n. 30 del 1996, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2014, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, nel caso in cui sia previsto un apposito accantonamento nell'ambito dei fondi speciali di cui al Cap. U86500 «Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese d'investimento» afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, alla voce specifica dell'elenco n. 5 e al Cap. U86350 «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti» afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, alla voce specifica dell'elenco n. 2, allegati alla legge di approvazione del bilancio, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio stesso.

3. A tal fine è altresì autorizzata l'implementazione di capitoli esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito di unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base, esclusivamente in attuazione di leggi settoriali regionali vigenti e nell'ambito del limite degli specifici accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

4. L'elenco «B» di cui al comma 1 si intende integrato e/o modificato sulla base dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

## Art. 9.

*Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 40 del 2001*

1. In attuazione dell'art. 31, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 40 del 2001, al fine dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi europei cofinanziati dallo Stato e dalla Regione ed entro i limiti di spesa definiti dagli specifici provvedimenti di finanziamento per ciascun esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2014,

ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base della parte spesa, con riferimento ai rispettivi capitoli, appartenenti alla medesima classificazione economica, per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alla necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base, ove sia necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi speciali.

## Art. 10.

*Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 2, lettera d) e comma 3 della legge regionale n. 40 del 2001.*

1. In attuazione dell'art. 31, comma 2, lettera d) e comma 3 della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l'esercizio finanziario 2014, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico accantonamento nell'ambito dei fondi speciali e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

## Art. 11.

*Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001*

1. In attuazione dell'art. 31, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con assegnazioni a destinazione vincolata, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l'esercizio finanziario 2014, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità previsionale di base per le unità previsionali di base di cui all'elenco «E» e all'interno della stessa unità previsionale di base tra specifici capitoli indicati anch'essi nell'elenco «E», allegato alla presente legge, nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

## Art. 12.

*Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001*

1. In attuazione dell'art. 31, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, per l'esercizio finanziario 2014, le variazioni necessarie per l'ade-



guamento delle previsioni degli stanziamenti relativi ai capitoli delle contabilità speciali, per le entrate a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 6.20.14000 - Partite di giro, per le spese a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 3.1.1.7.31500 - Partite di giro, nonché all'istituzione e alla dotazione di nuovi capitoli nell'ambito delle medesime unità previsionali di base.

#### Art. 13.

*Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 40 del 2001 - Cofinanziamento regionale.*

1. Al fine di consentire l'ottimizzazione della gestione degli interventi finanziati da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti è autorizzata l'istituzione e la dotazione di capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base, ove sia necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi speciali.

#### Art. 14.

*Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011*

1. Per l'attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l'esercizio 2014, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria necessarie all'integrazione o all'istituzione di nuove unità previsionali di base per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese. Tali provvedimenti di variazione dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base ovvero l'istituzione di nuovi capitoli o di nuove unità previsionali di base.

#### Art. 15.

*Autorizzazione di spesa per attività o interventi continuativi o ricorrenti*

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2014 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell'allegato stato di previsione. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli come risulta dall'allegato documento di accompagnamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016, disaggregato per capitoli ai fini della gestione e dell'assegnazione delle risorse (art. 11, commi 6 e 8, della legge regionale n. 40 del 2001).

#### Art. 16.

*Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità*

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di Euro 12,00, a norma di quanto disposto dall'art. 44 della legge regionale n. 40 del 2001.

#### Art. 17.

*Mutui e prestiti*

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2014 entro i limiti di cui all'art. 34, comma 4, della legge regionale n. 40 del 2001, di cui è data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, a norma dell'art. 34, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di Euro 429.500.000,00.

2. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2014 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di Euro 107.500.000,00 già autorizzati dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006, a norma dell'art. 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione) come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 a norma dell'art. 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2013.

3. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2014 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di Euro 1.619.000.000,00 già autorizzati dall'art. 17 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 20 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015), come modificato dall'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2013, a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2013.

4. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.

5. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014.



6. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

7. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

8. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla U.P.B. 1.7.4.2.30250 - Interessi passivi per l'ammortamento dei mutui e alla U.P.B. 1.7.4.5.30500 - Quota capitale per l'ammortamento dei mutui.

9. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2016 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

10. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 8, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

11. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale, sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 40 del 2001.

#### Art. 18.

##### *Saldo finanziario presunto dell'esercizio precedente*

1. È autorizzata, a norma dell'art. 4, comma 5 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208) e dell'art. 11, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001, l'iscrizione al bilancio di previsione per l'esercizio 2014 del saldo finanziario presunto proveniente dall'esercizio finanziario 2013 per l'ammontare di Euro 2.138.625.814,33.

#### Art. 19.

##### *Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa*

1. A norma dell'art. 35 della legge regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

#### Art. 20.

*Allegato di cui all'art. 11, commi 6 e 8, della legge regionale n. 40 del 2001 e assegnazione delle risorse ai fini della gestione.*

1. Al bilancio è allegato un apposito documento che disaggrega per ogni unità previsionale di base i capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 6 della legge regionale n. 40 del 2001.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese, è disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti responsabili di Direzione generale, secondo quanto indicato in ciascun capitolo dell'allegato di cui al comma 1, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 8, della legge regionale n. 40 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 2, le assegnazioni delle risorse ai dirigenti responsabili di Direzione generale si intendono integrate e/o modificate sulla base sia dei provvedimenti di variazione di bilancio sia dei provvedimenti di attribuzione delle competenze adottati nel corso dell'esercizio.

#### Art. 21.

##### *Bilancio pluriennale*

1. A norma dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 40 del 2001 è approvato il bilancio pluriennale della Regione Emilia-Romagna per il triennio 2014-2016 nel testo allegato alla presente legge.

#### Art. 22.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 dicembre 2013

ERRANI

(Omissis).

14R00065



**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 47.

**Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 127 Speciale del 27 dicembre 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo - animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi, l'educazione al loro rispetto, gli interventi per la prevenzione ed il controllo del randagismo anche nei confronti dei gatti in libertà.

2. Sono disciplinati altresì il trasporto, la detenzione, il controllo demografico, la prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo, delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali.

3. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie degli animali o che siano contrari alla loro attitudine naturale e dignità.

4. Anche l'animale morto o soppresso deve essere trattato con rispetto.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) Allevamento commerciale: struttura dove vengono detenuti cani e gatti in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli per anno;

b) Anagrafe degli animali da affezione: registro informatizzato della popolazione canina regionale, redatto in base al codice di identificazione (microchip);

c) Animale da affezione: animale domestico e non, che stabilmente od occasionalmente convive con l'uomo, mantenuto per compagnia e che può svolgere attività utili all'uomo, con esclusione degli animali impiegati nelle produzioni zootecniche o appartenenti alle specie di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione;

d) Animale randagio: animale appartenente alle specie considerate di affezione che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo;

e) Associazione protezionistica: associazione di cittadini costituita, con atto pubblico, senza scopo di lucro, iscritta all'apposito Albo regionale, avente per obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e la collaborazione con gli altri Enti individuati dalla presente legge, ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e protezione degli animali di affezione;

f) Attività di toelettatura: esercizio commerciale, dove l'animale staziona per il solo tempo necessario all'esercizio delle operazioni di toelettatura;

g) Autorità sanitaria locale: il Sindaco;

h) Cane pericoloso: cane che mette in pericolo l'integrità fisica e/o psichica di un essere umano o di altro essere vivente, cane od altro animale;

i) Centro di addestramento: struttura dove gli animali vengono detenuti temporaneamente per fini di addestramento;

j) Colonia felina: gruppo di gatti in libertà che frequentano abitualmente lo stesso luogo;

k) Detentore: qualunque persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, a qualsiasi titolo, di un animale da affezione;

l) Gattaro: gestore delle colonie feline;

m) Gatto in libertà: gatto che non ha un proprietario o detentore a qualsiasi titolo;

n) Identificazione: processo di riconoscimento dell'animale attraverso l'inserimento di un transponder;

o) Medico Veterinario Libero Professionista Riconosciuto: Medico Veterinario L.P. iscritto all'Albo dei «veterinari riconosciuti» della Regione Abruzzo;

p) Negozio di vendita animali: esercizio commerciale, dove gli animali oggetto della compravendita possono essere detenuti in esposizione per un periodo limitato della giornata;

q) Pensione per animali: struttura dove il privato cittadino lascia temporaneamente in custodia il proprio animale;

r) Proprietario: qualunque persona fisica o giuridica responsabile e che detiene stabilmente un animale d'affezione;

s) Servizio Veterinario A.S.L.: i Servizi veterinari di Sanità animale e i Servizi veterinari di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

t) Strutture commerciali: Allevamenti commerciali, negozi di vendita, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione domestici, attività di toelettatura;

u) Strutture di ricovero: canili sanitari, rifugi, asili;

v) Strutture veterinarie private: studi veterinari, ambulatori veterinari, cliniche veterinarie, ospedali veterinari.



TITOLO I  
COMPETENZE

Art. 3.

*Programma di prevenzione del randagismo  
e costruzione di strutture di ricovero*

1. La Giunta regionale, sentite anche le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, adotta il programma di prevenzione del randagismo.

2. Il programma, oltre agli interventi di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge n. 281/1991, stabilisce annualmente i criteri di priorità nell'utilizzazione degli stanziamenti.

3. La Giunta regionale stila un rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 4.

*Servizio veterinario A.S.L.*

1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio Veterinario di Sanità animale di ogni A.S.L. o, ove prevista l'Unità Operativa addetta alla prevenzione e controllo del randagismo, svolge, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:

a) provvede alla tenuta dell'anagrafe degli animali d'affezione, curandone l'aggiornamento;

b) collabora con Regione, Comuni ed altre Istituzioni pubbliche presenti nel territorio, Enti ed Associazioni protezionistiche e venatorie, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;

c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento e/o dell'avvenuta cattura e del luogo ove si trova;

d) effettua - previa identificazione - le operazioni di anagrafe, i controlli sanitari, le sterilizzazioni, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nei canili sanitari;

e) esegue la sorveglianza epidemiologica nei confronti delle Leishmaniosi e di altre zoonosi, secondo piani predisposti d'intesa con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise e dai competenti organi regionali;

f) dispone dei fondi assegnati;

g) effettua la vigilanza veterinaria sui ricoveri o strutture gestiti da Enti, Associazioni protezionistiche e da privati;

h) dispone ogni altro intervento che si renda necessario, ivi compreso il ricovero e la custodia dei cani non reclamati e dei quali non sia possibile la cessione a terzi;

i) effettua il controllo demografico della popolazione canina e felina vagante senza proprietario, attraverso metodi chirurgici o farmacologici scientificamente e tecnologicamente avanzati, che tengano conto della salute degli animali;

l) si avvale, per gli adempimenti di competenza, del supporto dei medici veterinari liberi professionisti riconosciuti, e della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo, nei limiti e con le modalità previste dalle norme e dai competenti organi regionali;

m) attiva, in caso di morsicatura o aggressione, un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psico-fisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario, stabilendo le relative misure di prevenzione e un eventuale intervento terapeutico comportamentale.

2. Oltre alle normali funzioni di competenza il Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni zootecniche di ogni A.S.L., svolge, in attuazione della presente legge i seguenti compiti:

a) effettua attività di vigilanza e controllo sul benessere animale all'interno delle strutture di ricovero e delle strutture commerciali;

b) rilascia pareri di competenza per le autorizzazioni sanitarie riguardanti strutture di ricovero e strutture commerciali;

c) rilascia le autorizzazioni agli esercenti degli autotrasporti.

3. La Regione, nell'ambito del Sistema Informativo Veterinario Regionale, riceve dalle singole A.S.L. i dati relativi all'anagrafe canina, trattandoli nel rispetto delle attuali norme sulla privacy.

4. La Regione provvede all'adozione di tutte le misure volte ad implementare la Banca Dati Regionale ed il suo collegamento con la Banca Dati Nazionale.

Art. 5.

*Comuni*

1. I Comuni sono responsabili di tutti i cani e gatti vaganti senza proprietario presenti o, comunque, rinvenuti nel territorio di propria competenza.

2. I Comuni svolgono, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:

a) istituiscono un fondo speciale, vincolato al finanziamento della lotta al randagismo, nel quale confluiscono anche i proventi derivanti dalle sanzioni di cui alla presente legge;

b) identificano sul territorio comunale tutti i possessori di cani ai fini dell'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina;

c) richiedono l'intervento del Servizio Veterinario della A.S.L. per la cattura dei cani vaganti presenti o rinvenuti sul loro territorio;

d) individuano le strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile rifugio, sul proprio territorio, provvedendo al risanamento dei canili comunali già esistenti e/o alla costruzione di nuovi, in forma singola o associata con altri Comuni, con la Provincia o con le Comunità Montane, o stipulando convenzioni con proprietari di asili per cani situati nel territorio della Provincia o Provincia contigua, se più vicini;



e) adottano tutte le iniziative volte ad incentivare l'adozione dei cani di loro proprietà detenuti nelle strutture di ricovero e garantiscono la presenza delle Associazioni di volontariato per la promozione delle adozioni;

f) provvedono allo smaltimento delle spoglie dei cani di loro proprietà deceduti nelle strutture di ricovero e dei cani e gatti randagi rinvenuti morti sul territorio di competenza;

g) effettuano attività di vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla presente legge attraverso il Corpo di Polizia Locale;

h) realizzano campagne informative sugli obiettivi e sulle modalità di attuazione della presente legge, avvalendosi anche della collaborazione dei Servizi Veterinari della A.S.L., degli Ordini Provinciali dei Medici veterinari, delle Associazioni protezionistiche, dei Medici Veterinari Liberi Professionisti riconosciuti;

i) predispongono sportelli comunali per l'anagrafe canina e per i diritti animali;

l) collaborano con Regione, A.S.L. competenti per territorio, Ordini Provinciali dei Medici veterinari, e Medici Veterinari Liberi Professionisti riconosciuti nei progetti finalizzati alla sterilizzazione, al controllo delle zoonosi ed all'incremento delle iscrizioni all'anagrafe dei cani e/o gatti di proprietà;

m) identificano, d'intesa con il Servizio Veterinario della A.S.L. competente, le «colonie feline» autorizzando la gestione a privati cittadini o Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.

## TITOLO II

### STRUTTURE DI RICOVERO

#### Art. 6.

##### *Strutture di ricovero: canili sanitari e rifugi per cani e gatti, asili per cani e gatti*

1. Le strutture di ricovero per cani e gatti assumono le seguenti denominazioni:

a) Canili sanitari: sono strutture pubbliche di ricovero di prima accoglienza realizzate e gestite dalle A.S.L. che svolgono le funzioni di custodia dei cani vaganti catturati, ritrovati e/o maltrattati, nonché di isolamento e osservazione dei cani e dei gatti morsicatori. La gestione può essere affidata a terzi mediante convenzione. A condizioni equivalenti, è riconosciuto il diritto di prelazione agli Enti o alle Associazioni animaliste o protezioniste iscritte all'Albo regionale. Nei canili sanitari l'assistenza veterinaria è assicurata dal Servizio Veterinario di Sanità animale della A.S.L. competente e, ove presente dall'Unità Operativa addetta alla prevenzione e controllo del randagismo;

b) Rifugi: sono strutture pubbliche destinate al ricovero permanente dei cani e dei gatti, realizzate e gestite da Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane. La gestione può essere affidata a terzi mediante convenzione. A condizioni equivalenti, è riconosciuto il diritto di prelazione agli Enti o alle Associazioni animaliste o protezioniste iscritte all'Albo regionale. Nei rifugi, l'as-

sistenza veterinaria è assicurata dal legale rappresentante della struttura, per il tramite di un Medico Veterinario libero professionista riconosciuto iscritto all'Albo, al quale è affidata la responsabilità sanitaria della struttura stessa;

c) Asili: sono strutture private destinate al ricovero permanente di cani e gatti. Negli asili l'assistenza veterinaria deve essere assicurata dal proprietario attraverso un Medico Veterinario libero professionista riconosciuto iscritto all'Albo che assume l'incarico di responsabile sanitario.

2. In ogni struttura adibita a ricovero deve essere attivato, a cura del veterinario responsabile, un registro di carico e scarico delle presenze, dove vengono annotati tutti i movimenti e i decessi degli animali in essa presenti.

3. Viene istituito presso il competente Servizio Veterinario della Direzione politiche della salute della Regione Abruzzo, l'Albo regionale delle strutture di ricovero. Il legale rappresentante della struttura è tenuto a chiedere l'iscrizione della stessa nell'elenco del predetto Albo, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività. La mancata richiesta di iscrizione entro il predetto termine comporta la decadenza dell'autorizzazione sanitaria.

4. Tutte le strutture di ricovero devono essere collocate ad una sufficiente distanza, e comunque non inferiore a 300 m. dai nuclei abitati, dagli insediamenti urbani e dalle strutture sanitarie ed annonarie.

#### Art. 7.

##### *Caratteristiche strutturali dei ricoveri*

1. I canili sanitari sono costituiti da box individuali e collettivi agevolmente lavabili e disinfettabili costruiti in conformità dei requisiti e delle caratteristiche di cui all'allegato A della presente legge.

2. I rifugi e gli asili per cani e gatti sono realizzati in conformità dei requisiti e delle caratteristiche strutturali di cui all'allegato A della presente legge.

3. La Giunta regionale, tenuto conto del progresso tecnico - scientifico, con proprio atto deliberativo, può modificare l'allegato A per adeguarlo alle mutate esigenze.


#### Art. 8.

##### *Criteri per la gestione dei canili*

1. Dopo la cattura o il ritrovamento, i cani devono essere ricoverati esclusivamente presso i canili sanitari dove vengono sottoposti a visita veterinaria, identificazione, eventuale immunizzazione e/o terapia, ed eventuale sterilizzazione chirurgica. Di ogni ricovero sarà fatta menzione nel registro di carico e scarico a cura del veterinario responsabile della struttura.

2. Nei rifugi per cani possono essere introdotti esclusivamente animali clinicamente sani, di norma sterilizzati, provenienti dai canili sanitari. Di ogni movimentazione deve essere fatta menzione sul registro di carico e scarico a cura del responsabile della struttura.

3. Negli asili per cani possono essere ricoverati animali solo se si tratta di soggetti regolarmente identificati ed iscritti all'anagrafe. Di ogni movimentazione deve essere fatta menzione sul registro di carico e scarico a cura del responsabile della struttura.



4. Nei canili sanitari deve essere previsto un orario almeno bisettimanale di apertura al pubblico. Durante detto orario, deve essere presente personale veterinario. Nei rifugi e negli asili l'orario di apertura al pubblico deve essere quotidiano.

Art. 9.

*Pronto soccorso veterinario*

1. Le A.S.L. devono garantire prestazioni di pronto soccorso di prima necessità a favore dei cani randagi o comunque vaganti, attraverso interventi di tipo clinico e/o chirurgico volti a scongiurare la morte dell'animale o la sua sofferenza.

2. Le A.S.L. possono avvalersi, per le attività di cui al comma 1, del supporto delle strutture veterinarie pubbliche o private convenzionate, con le modalità fissate dalla Giunta regionale.

3. Di ogni intervento dovrà essere redatto relativo referto, da conservare agli atti.

TITOLO III

STRUTTURE COMMERCIALI

Art. 10.

*Allevamenti commerciali, negozi di vendita di animali, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione, attività di toelettatura*

1. Chiunque intenda attivare le strutture commerciali di cui al presente articolo, deve farne preventiva richiesta scritta al Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio.

2. Il Servizio Veterinario della A.S.L., valutata la conformità degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature dell'attività, trasmette al Sindaco il proprio parere unitamente alla richiesta dell'interessato, al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 24 del Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 11.

*Requisiti strutturali commerciali*

1. Le strutture commerciali di cui all'art. 10 devono possedere locali e/o box lavabili, disinfettabili e dotati di idonea aerazione ed illuminazione, attrezzature idonee per la specifica attività, servizi igienici, idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni e dei rifiuti.

2. La gestione e la responsabilità della salute e del benessere degli animali custoditi all'interno delle strutture commerciali va garantita da personale con formazione professionale qualificata o di comprovata esperienza nel settore degli animali d'affezione.

3. I titolari delle strutture commerciali, ad esclusione delle attività di toelettatura, hanno l'obbligo di munirsi di registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio Veteri-

nario della A.S.L. competente per territorio, dove annotare l'identificazione, la provenienza e la destinazione degli animali commercializzati di tutte le specie.

4. È vietato offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali in premio, vincita o in omaggio in qualsiasi manifestazione pubblica, nelle mostre, nelle pubbliche strade, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.

TITOLO IV

ANAGRAFE CANINA E CONTROLLO

DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Art. 12.

*Anagrafe degli animali d'affezione*

1. Su tutto il territorio regionale, presso ogni A.S.L., è applicata l'anagrafe canina. Il proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo dell'animale, residente in Abruzzo, è tenuto a iscrivere all'anagrafe, previa applicazione del microchip, i cani entro i 2 mesi di età. Il parto di cagne a qualsiasi scopo detenute dovrà essere notificato entro e non oltre 10 giorni dal parto stesso. L'applicazione del microchip va eseguita esclusivamente dal Servizio Veterinario A.S.L. o da medici veterinari liberi professionisti riconosciuti, i quali sono tenuti alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale contestualmente all'applicazione del microchip o nel più breve tempo possibile, al rilascio del certificato di iscrizione all'anagrafe, alla verifica della presenza del microchip mediante apposito lettore ISO compatibile, all'informazione dei proprietari sugli obblighi di legge.

2. All'atto di iscrizione all'anagrafe verrà compilata apposita scheda, utilizzando i modelli presenti sul sistema informativo regionale (BDR - S.I.V.R.A.). La scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale. Nella redazione della scheda dovranno inoltre essere inseriti: taglia, colore del mantello, eventuali segni particolari ed eventuale fotografia.

3. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nel trasferimento di proprietà o detenzione.

4. Il proprietario o detentore è tenuto a comunicare alla A.S.L. territorialmente competente, entro e non oltre trenta giorni sia l'eventuale cambio della propria residenza sia il luogo di detenzione dell'animale e i recapiti.

5. In caso di violazione dell'obbligo di iscrizione del cane all'anagrafe, oltre alle sanzioni di cui al comma 2, dell'art. 5, della legge n. 281/1991, il Sindaco, a cui il verbale di accertamento dell'infrazione è trasmesso dagli organi di vigilanza, entro cinque giorni dalla contestazione del fatto all'interessato, dispone l'iscrizione d'ufficio.

6. Il proprietario o il detentore di un gatto, su base volontaria, provvede a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip.



## Art. 13.

*Codice di riconoscimento*

1. Tutti i cani presenti sul territorio della Regione Abruzzo devono essere identificati mediante inoculazione sottocutanea di un transponder (microchip) elettronico, effettuata sul lato sinistro del collo, alla base del padiglione auricolare. Il transponder deve contenere in memoria un codice alfanumerico riconosciuto ed autorizzato dal Ministero competente.

2. Le tecniche impiegate per l'inoculazione devono essere tali da evitare sofferenza all'animale.

3. I tatuaggi effettuati prima dell'adozione del codice di riconoscimento impresso mediante transponder sottocutaneo non sono validi ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina, pertanto i possessori di cani identificati mediante tatuaggio sono tenuti a far applicare il microchip dal Servizio Veterinario A.S.L., o struttura da esso delegata, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono a disposizione dei Comuni, delle Associazioni protezionistiche e venatorie e delle Forze dell'Ordine sul sito web della Regione Abruzzo.

## Art. 14.

*Trasferimento, smarrimento o morte del cane*

1. I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo del cane, debbono segnalare al Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente, i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione o lo smarrimento o la morte dell'animale; ai proprietari o ai detentori a qualsiasi titolo è fatto divieto di cedere o vendere cani e gatti non identificati e registrati, nonché cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari, certificati da un medico veterinario della A.S.L. o libero professionista riconosciuto.

2. La segnalazione, in caso di smarrimento, deve avvenire per iscritto entro 5 giorni dall'evento. Nel caso di scomparsa, dal luogo in cui è custodito, di un cane di indole aggressiva, la segnalazione va effettuata immediatamente con qualunque mezzo. In caso di morte o in caso di mutamento della titolarità della proprietà o della detenzione, la segnalazione deve avvenire per iscritto entro e non oltre il 15° giorno dall'evento.

3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione nell'ambito regionale, la A.S.L. competente per territorio deve inserire l'evento nella registrazione anagrafica del cane.

4. I cani provenienti da altre Regioni in cui è istituita l'anagrafe canina e che sono identificati mediante microchip, dovranno essere iscritti nell'anagrafe canina della Regione Abruzzo con il medesimo codice di identificazione già applicato.

5. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di animale già iscritto in altra Regione, dimorante temporaneamente in Abruzzo per un periodo superiore a 60 giorni, è

tenuto a comunicare gli estremi di identificazione, anche telefonicamente, al competente Servizio Veterinario della A.S.L.

6. Gli esercenti il commercio di cani provenienti da importazioni o da scambi comunitari devono introdurre i suddetti animali muniti delle certificazioni sanitarie e regolarmente identificati, sono tenuti ad iscriverli all'anagrafe canina entro e non oltre 24 ore dall'ingresso nella loro struttura. Sono altresì obbligati a comunicare il trasferimento o la morte dei cani entro e non oltre sette giorni lavorativi. Gli esercenti il commercio in ambito nazionale devono introdurre cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina. Sono fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti nell'art. 10.

## Art. 15.

*Abbandono degli animali*

1. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, gatti e qualsiasi altro animale comunque detenuto.

2. Sono considerati abbandonati i cani diventati abitualmente vaganti.

3. La soppressione eutanasica degli animali da affezione può essere effettuata, con il consenso del proprietario, solo se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, ad opera di un medico veterinario il quale è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario della A.S.L. competente, le motivazioni che hanno reso necessaria la soppressione. Il Servizio Veterinario della A.S.L. provvede ai successivi aggiornamenti anagrafici.

4. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma 1, nel caso in cui, per gravi motivi, sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può chiedere al Sindaco del Comune di residenza l'autorizzazione a consegnare l'animale al rifugio, previo periodo di osservazione presso il canile sanitario. Nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane. Il Sindaco si pronuncia entro 30 giorni; in caso di mancata risposta entro il suddetto termine, l'istanza si intende accolta.

## Art. 16.

*Cattura, custodia e ricovero degli animali*

1. Le Autorità di Pubblica Sicurezza, il Corpo Forestale dello Stato, gli agenti di polizia urbana, i servizi sanitari, le guardie zoofile volontarie, le Associazioni venatorie, gli Enti e le Associazioni protezionistiche, i privati cittadini segnalano la presenza di cani vaganti ai Comuni territorialmente competenti, i quali, d'intesa con il Servizio Veterinario della A.S.L., predispongono gli interventi necessari per la loro cattura e l'invio nei ricoveri individuati dagli stessi Comuni.

2. I cani vaganti senza controllo sono catturati dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente, con metodi non lesivi all'animale in collaborazione con i Comuni.

3. I cani randagi catturati potranno essere rimessi in libertà nei luoghi abituali di stazionamento, su espressa richiesta ed adozione del Comune territorialmente competente a condizione che siano preventivamente sterilizzati



ed identificabili anche a distanza; siano riconosciuti «non pericolosi» dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio; siano affidati in custodia a personale qualificato individuato dal Comune territorialmente competente, al fine di tutelarne salute e benessere; siano sottoposti a controllo periodico per la verifica delle condizioni sopraelencate.

4. I cani catturati o ritrovati, regolarmente registrati, vanno restituiti al proprietario o detentore, previo pagamento delle spese di cattura e custodia di cui al tariffario regionale.

5. Le spese di custodia e mantenimento ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.

6. La decorrenza del periodo di custodia ha inizio dal momento del ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe e, negli altri casi, dal momento della cattura.

7. Gli animali senza proprietario, ricoverati nei canili sanitari, nei rifugi e negli asili, possono essere affidati ad Associazioni protezionistiche o a privati che ne facciano richiesta. Gli animali ricoverati nei canili sanitari, sprovvisti di identificazione e non reclamati, dopo essere stati sottoposti ad osservazione sanitaria e a tutti gli altri adempimenti previsti dalle leggi vigenti, possono essere affidati temporaneamente e gratuitamente a privati, ad Enti e ad Associazioni protezionistiche che diano garanzia di buon trattamento. Se non reclamati entro e non oltre 60 giorni dall'introduzione nel canile diventano di proprietà degli affidatari.

8. All'atto dell'affidamento definitivo deve essere consegnato al detentore apposito certificato sanitario. Su richiesta dei privati, definitivi affidatari dei cani ospitati nei canili sanitari, la A.S.L. provvede gratuitamente alla sterilizzazione.

9. I cani ospiti delle strutture di ricovero possono essere soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. La decisione spetta unicamente al veterinario responsabile della struttura il quale, per ogni soppressione, è tenuto a redigere il relativo referto da inserire nel registro di cui al comma 2 dell'art. 6.

10. È fatto divieto a chiunque di cedere animali, ospiti delle strutture di ricovero, a qualunque ente che effettui esperimenti su animali o pratici la vivisezione.

11. La cattura dei cani vaganti, randagi o inselvaticati, può essere effettuata esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero privati competenti convenzionati con i Comuni e Comunità Montane interessati, autorizzati dalla Giunta regionale su indicazioni fornite dai Servizi Veterinari delle A.S.L.

#### Art. 17.

##### *Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi*

1. La Regione promuove e concorre a finanziare i progetti elaborati dai Comuni singoli o associati d'intesa con i Servizi Veterinari delle A.S.L. competenti per territorio e con gli Ordini Veterinari Provinciali, finalizzati alla ste-

rilizzazione, al controllo delle zoonosi ed all'incremento delle iscrizioni all'anagrafe regionale dei cani e gatti di proprietà.

#### Art. 18.

##### *Protezione dei gatti in libertà*

1. I Comuni garantiscono la tutela dei gatti che vivono in libertà ed autorizzano la gestione delle colonie feline urbane da parte di privati cittadini, Enti o Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

2. Le A.S.L., anche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni protezionistiche o di privati cittadini, attuano gli interventi di controllo delle nascite sulle colonie feline di cui al comma 1, procedendo all'identificazione elettronica e relativa registrazione in anagrafe degli animali componenti la colonia; vigilano sulla corretta gestione, prescrivono i trattamenti di profilassi e di cura che dovessero rendersi necessari.

3. I gatti senza proprietario possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati ed incurabili.

4. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo costantemente alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

#### TITOLO V

##### PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ED ISTITUZIONE

##### ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE

#### Art. 19.

##### *Misure di protezione*

1. Chiunque possieda o detenga animali d'affezione, a qualunque titolo, è responsabile della loro salute e del loro benessere; deve assicurare loro adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici legati all'età, al sesso, alla specie ed alla razza; è altresì responsabile della riproduzione, della custodia, della salute e del benessere della prole. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano provvedere alla raccolta delle feci e portare con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

2. Al detentore di animali d'affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenimento similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

3. La Regione vieta la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi. In occasione di attività di pubblicità di spettacolo di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro che implicino l'utilizzazione di animali d'affezione, l'organizzazione di tali manifestazioni è tenuta a versare la quota del 5% dell'incasso all'amministrazione comunale che ospita



l'evento, che vincolerà l'utilizzo di tali fondi esclusivamente per iniziative svolte a favore del benessere degli animali.

4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, il Sindaco vigila sull'osservanza delle misure di protezione di cui al presente articolo, anche avvalendosi delle guardie zoofile, di cui all'art. 25.

#### Art. 20.

##### *Accessibilità degli animali d'affezione in strutture di cura*

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio una proposta di regolamento che detti la disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.

#### Art. 21.

##### *Affidamento degli animali maltrattati*

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, oltre alle sanzioni previste dall'art. 5, della legge n. 281/1991, nel caso siano accertati maltrattamenti tali da denotare, da parte del proprietario, la noncuranza dei doveri connessi alla custodia e alla cura degli animali, il Sindaco, a cui il relativo verbale di accertamento viene inoltrato senza ritardo dall'organo accertatore, dispone con immediatezza, fatte le eventuali verifiche e sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, l'affidamento in via cautelare dell'animale alle strutture di ricovero di cui alla presente legge.

2. Le spese di custodia e delle eventuali cure effettuate all'animale sono a carico del proprietario, qualora sia accertata la fondatezza della contestazione.

3. Il provvedimento viene revocato e l'animale viene restituito, qualora si riveli l'infondatezza della contestazione o qualora vengano comunque date assicurazioni di buon trattamento, nel rispetto delle finalità della presente legge, a condizione che non ricorrano ipotesi di recidiva specifica.

#### Art. 22.

##### *Trasporto di animali*

1. Il trasporto degli animali da affezione, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. Tale norma si applica a tutte le fasi del trasporto, comprese quelle di eventuale sosta o stazionamento.

2. Le modalità di trasporto devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi. La ventilazione, la temperatura e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.

3. Il trasporto degli animali d'affezione per scopi commerciali è disciplinato dal Regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, che prevede il rilascio di apposita autorizzazione da parte del Servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio.

#### Art. 23.

##### *Promozione educativa - corsi di formazione*

1. La Regione promuove, con la collaborazione delle Province, dei Comuni, dei Servizi veterinari delle A.S.L., della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo, dei Provveditorati agli Studi e dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, degli Ordini professionali dei medici veterinari e delle Associazioni per la protezione degli animali e Associazioni venatorie, programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale.

2. La Regione altresì istituisce, in collaborazione con Province, Associazioni animaliste ed Ordini professionali dei medici veterinari, Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo, corsi di formazione e di aggiornamento per guardie zoofile, personale addetto alle strutture di ricovero e operatori commerciali del settore e di qualificazione professionale del personale dei Servizi veterinari delle A.S.L.

3. La Regione finanzia, altresì, progetti specifici tesi a pubblicizzare e a propagandare i contenuti della presente legge.

#### Art. 24.

##### *Istituzione Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali*

1. È istituito presso il Servizio veterinario della Regione Abruzzo un Albo regionale al quale possono essere iscritte le Associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico ed operanti nella Regione, che ne facciano richiesta.

2. Per l'iscrizione all'Albo delle associazioni, occorre fare riferimento all'apposito disciplinare predisposto dalla Giunta regionale.

3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le associazioni, di cui al comma 1, dovranno presentare domanda scritta corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto, da cui risultino le finalità dell'associazione e l'assenza di scopo di lucro.

4. La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente del Servizio veterinario della Regione Abruzzo, che comunicherà alle Associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della stessa entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il termine resta sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale.

5. All'albo sono altresì iscritte a richiesta, senza ulteriore istruttoria, le strutture periferiche di Associazioni già riconosciute a livello nazionale che abbiano per fine statutario gli obiettivi perseguiti dalla presente legge.



TITOLO VI  
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25.

*Organi di vigilanza*

1. Salve le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono preposti i corpi della polizia municipale, nonché gli organi di vigilanza di cui dispongono Province ed A.S.L.

2. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

3. Per ottenere la qualifica di cui al comma 2, i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esame di idoneità, espressamente autorizzato dal Dirigente del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo e attuato dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Servizi veterinari delle A.S.L., dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo e dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise o promosso dalle Associazioni protezionistiche.

4. Le guardie zoofile volontarie si qualificano esibendo un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Dirigente del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo al superamento dell'esame finale di idoneità. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità e alla fotografia dell'interessato, un numero progressivo di attribuzione e la durata della validità dello stesso che sarà di 10 anni a decorrere dalla data del rilascio e gli estremi del Decreto Prefettizio di riconoscimento a guardia particolarmente giurata.

5. Le guardie zoofile volontarie esercitano l'attività di cui al comma 1 nell'ambito di tutto il territorio provinciale a titolo gratuito e volontario.

6. Le guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni alla presente legge, hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.

7. Nel caso di immediata contestazione, le guardie zoofile volontarie redigono verbale di accertamento delle violazioni, a norma della legge n. 689/1981 e lo trasmettono al Sindaco del Comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione, informandone contestualmente i Servizi Veterinari delle AASSLL.

Art. 26.

*Sanzioni amministrative*

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni alle norme di cui alla presente legge, non sanzionate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 281/1991, si applica la sanzione amministrativa: da € 75,00 a € 450,00.

2. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni amministrative, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 47/1984.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge, sono destinati ai singoli Comuni sul cui territorio è avvenuta l'infrazione.

TITOLO VII

PROVVIDENZE PER I DANNI PROVOCATI

DA CANI RANDAGI O INSELVATICHI

Art. 27.

*Indennizzo per danni causati da cani randagi o inselvatichiti*

1. La Regione, nei limiti dell'apposito capitolo del bilancio regionale, indennizza le aziende agricole e zootecniche per la perdita di capi di bestiame, causata da cani randagi o inselvatichiti, ed accertate dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio.

2. L'indennizzo previsto al comma 1 è corrisposto solo per i capi animali e nella misura del 50% del valore medio degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri stabiliti dal D.M. 20 luglio 1989, n. 298.

3. Gli ulteriori criteri e modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni sono determinati con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio veterinario della Regione Abruzzo.

4. L'indennizzo per le perdite di capi di bestiame può comunque essere erogato solo nel caso in cui il bestiame sia allevato nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Art. 28.

*Abrogazioni*

1. La legge regionale 21 settembre 1999, n. 86 è abrogata.

2. La legge regionale 23 gennaio 2004, n. 8 è abrogata.

Art. 29.

*Norma finanziaria*

1. I fondi nazionali di cui all'art. 8, della legge n. 281/1991 confluiscono sul capitolo n. 23125 delle entrate previste dalla Regione ed affluiscono sul corrispondente capitolo di spesa n. 71582 per le esigenze dei servizi veterinari A.S.L. e per i compiti assegnati al servizio veterinario regionale nelle quote spettanti.

Art. 30.

*Norma transitoria*

1. Le strutture esistenti e operanti si adeguano alle disposizioni dell'Allegato A, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.



## Art. 31.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 dicembre 2013

CHIODI

(*Omissis*).

14R00066

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 48.

**Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agriasilo e agritata.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 127 Speciale del 27 dicembre 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge :

*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Abruzzo, in armonia con la legislazione europea e nazionale, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale ed ambientale del proprio territorio attraverso le attività multifunzionali ed ecosostenibili del settore agricolo, promuove la realizzazione di fattorie didattiche, agrinido, agriasilo, e agritata, per favorire nelle nuove generazioni:

*a)* la conoscenza del mondo agricolo abruzzese, dei prodotti tipici e biologici regionali;

*b)* la conoscenza dei metodi di coltivazione ed allevamento impiegati;

*c)* l'interesse per l'ambiente rurale e i suoi valori culturali;

*d)* un più corretto stile alimentare e di vita.

2. Le attività di cui al comma 1 rappresentano uno strumento educativo importante per i bambini, i ragazzi e gli adulti, poiché l'integrazione dell'agricoltura con la scuola e la società consente di accompagnarli nel loro processo di scoperta e di crescita, rendendoli più consapevoli e rispettosi dell'ambiente e del territorio in cui vivono.

*Capo II*

## FATTORIE DIDATTICHE

## Art. 2.

*Definizione attività delle fattorie didattiche*

1. Sono attività delle fattorie didattiche: le attività di educazione e didattica con interventi rientranti nel quadro della educazione alimentare ed ambientale e delle tradizioni rurali, l'accoglienza in spazi aperti, la degustazione di prodotti agricoli aziendali, le attività ricreative e culturali.

2. Le fattorie didattiche propongono e realizzano per i bambini, i ragazzi e gli adulti percorsi educativi e formativi in azienda, di uno o più giorni, per le finalità di cui al comma 1.

3. L'attività didattica può essere implementata da esercitazioni pratiche che permettano ai visitatori di partecipare attivamente al processo produttivo aziendale con un'offerta diversificata di attività.

4. L'offerta didattica della fattoria è coerente con l'orientamento produttivo aziendale.

5. I principali destinatari delle attività di cui al comma 1 sono gli studenti, i loro familiari, persone adulte singole o in gruppi organizzati.

6. Le fattorie didattiche, durante il periodo delle vacanze scolastiche, possono organizzare per i ragazzi percorsi formativi anche mediante la sottoscrizione di una convenzione con i comuni, le province ed altri enti pubblici e soggetti privati interessati.


7. I percorsi formativi hanno per oggetto i temi dell'agricoltura, dell'ambiente, dell'alimentazione e della ruralità in coerenza con l'orientamento produttivo dell'azienda agricola.

8. Le fattorie didattiche, durante tutto l'anno, possono altresì organizzare per gli anziani attività didattiche per uno o più giorni anche mediante la sottoscrizione di una convenzione con i Comuni, le Province ed altri enti pubblici e soggetti privati interessati.

## Art. 3.

*Esercizio dell'attività, connessione e prevalenza*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, la Regione riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole, singole o associate, che intendono svolgere, oltre alle attività agricole, le attività didattiche.



2. L'attività di fattoria didattica è svolta dall'imprenditore agricolo singolo e associato di cui all'art. 2135 del codice civile, che conduce un'azienda sia in proprietà che ad altro titolo. L'imprenditore, per la gestione di tale attività, può avvalersi dei suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato.

3. Le attività di cui al comma 1, dell'art. 2 sono svolte in rapporto di connessione rispetto alle attività agricole e con le risorse agricole aziendali e, in quanto tali, sono considerate a tutti gli effetti attività agricole. Il principio della connessione tra le due attività viene stabilito con il criterio del tempo/lavoro; l'attività agricola deve rimanere comunque prevalente rispetto a quella didattica. I criteri e le modalità per determinare il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola e quello dedicato alle attività di fattoria didattica sono definiti con il regolamento di cui all'art. 20.

#### Art. 4.

##### *Requisiti soggettivi*

1. Lo svolgimento di attività di fattoria didattica è consentito a chi ha frequentato un corso di formazione per operatore di fattoria didattica organizzato dalla Regione.

2. Le modalità di svolgimento del corso sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 20.

3. La quota di partecipazione ai corsi di formazione è determinata dalla Giunta regionale ed è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi stessi.

4. Qualora l'attività agricola sia esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti di cui al presente articolo è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività didattica.

#### Art. 5.

##### *Requisiti strutturali*

1. Le fattorie utilizzano per le attività didattiche locali i beni strumentali dell'azienda agricola.

2. Le fattorie didattiche garantiscono un'organizzazione ed una strutturazione aziendale adeguata in funzione del numero dei partecipanti e degli operatori presenti in azienda.

3. Le fattorie didattiche assicurano, inoltre, se richiesto dalla tipologia del percorso formativo, la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.

4. L'operatore di fattoria didattica individua gli ambienti aziendali e le attrezzature agricole che rappresentano un pericolo per i fruitori delle attività, vietandone l'accesso al pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione.

5. I requisiti dei locali destinati all'esercizio dell'attività di fattoria didattica sono definiti con il regolamento di attuazione di cui all'art. 20 nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di ospitalità e di sicurezza.

6. La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata anche con opere provvisorie.

7. Le fattorie didattiche per la semplice preparazione di assaggi, spuntini o merende legati allo svolgimento dell'offerta formativa possono utilizzare la cucina domestica.

#### Art. 6.

##### *Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica*

1. Presso la Direzione politiche agricole e sviluppo rurale è istituito l'elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica.

2. Gli imprenditori in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, che intendono iscriversi all'Elenco regionale di cui al comma 1, presentano apposita richiesta alla Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni professionali agricole.

3. L'iscrizione all'elenco consente alla Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale la verifica del possesso dei requisiti dichiarati per l'iscrizione.

4. Con il regolamento di attuazione di cui all'art. 20 sono definite le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco.

5. Le aziende agrituristiche regolarmente abilitate già inserite nel circuito regionale delle «Fattorie Didattiche d'Abruzzo» istituito dall'ex ARSSA sono iscritte nell'Elenco regionale se posseggono i requisiti previsti dalla presente legge.

#### Art. 7.

##### *Segnalazione certificata di inizio attività di fattoria didattica*

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 3 iscritti nell'elenco di cui all'art. 6, che intendono esercitare l'attività di fattoria didattica, presentano allo Sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).


2. Qualora l'attività agricola sia esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti di cui al presente articolo è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività didattica.

3. Non possono esercitare l'attività di fattoria didattica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

a) hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 gennaio 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

4. Alla Scia sono allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di fattoria



didattica previsti dalla presente legge, nonché dichiarazione attestante l'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 6, secondo la modulistica approvata con il regolamento di cui all'art. 20.

#### Art. 8.

##### *Simbolo distintivo e rete delle fattorie didattiche*

1. Le fattorie didattiche, iscritte nell'elenco regionale, utilizzano un simbolo distintivo definito nel regolamento di attuazione di cui all'art. 20.

2. Il simbolo distintivo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica.

3. La Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale istituisce la «Rete delle fattorie didattiche abruzzesi» per favorire:

- a) la promozione delle attività didattiche;
- b) lo scambio di informazioni tra le aziende e tra queste e le istituzioni competenti;
- c) l'applicazione di processi sostenibili.

#### Art. 9.

##### *Programma per lo sviluppo delle fattorie didattiche*

1. La Giunta regionale, su proposta della Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, previa consultazione delle OO.PP. agricole con rappresentanza nazionale e operatività su tutto il territorio regionale, approva il programma di durata triennale annualmente aggiornabile finalizzato a favorire lo sviluppo delle fattorie didattiche.

2. Il programma di cui al comma 1 è approvato sentite le Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni dall'assegnazione.

#### Art. 10.

##### *Osservatorio regionale dell'attività didattica, culturale e ricreativa*

1. Al fine di garantire un costante monitoraggio delle attività svolte dalle fattorie didattiche e fornire loro indicazioni utili per una migliore programmazione delle attività rispetto agli obiettivi formativi della scuola e alle esigenze della collettività, presso la Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale è istituito l'Osservatorio regionale delle fattorie didattiche che svolgono attività didattiche, culturali e ricreative.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i componenti e definite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio del quale fanno parte di diritto un rappresentante per ciascuna Organizzazione Professionale Agricola di cui all'art. 9, comma 1.

3. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio regionale dell'attività delle fattorie didattiche non comporta alcun gettone di presenza o indennità varie.

#### Art. 11.

##### *Vigilanza e controllo*

1. La vigilanza ed il controllo sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 6 è svolta dalla Direzione politiche agricole e sviluppo rurale la quale effettua controlli e verifiche periodiche.

2. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 6.

3. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge da parte degli imprenditori agricoli che esercitano attività di fattoria didattica sono esercitate altresì, per le rispettive competenze, dai Comuni e dalle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

#### Art. 12.

##### *Sospensione e revoca dell'attività*

1. Qualora vengano meno uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, il Comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il Comune può sospendere l'attività per un periodo massimo non superiore ad un anno.

2. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune dispone la revoca dell'attività.

3. L'attività è altresì revocata nei seguenti casi:

- a) qualora vengano meno uno o più requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 6;
- b) qualora l'interessato non abbia dato inizio all'attività entro due anni dalla data fissata per l'inizio dell'attività stessa.

#### Art. 13.


##### *Sanzioni*

1. Chiunque svolge attività di fattoria didattica senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 7 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 500,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. Chiunque utilizza impropriamente il simbolo distintivo delle fattorie didattiche di cui all'art. 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 800,00.

3. Gli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 1 e 2 sono, rispettivamente, il Comune e la Regione.

4. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal comma 2 sono introitati alla unità previsionali di base (UPB) 03.05.001 – Cap 35016 denominato «Entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazione di norme comunitarie, statali e regionali, nel comparto agricoltura» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.



## Art. 14.

*Finanziamenti*

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato, può concorrere agli investimenti degli imprenditori agricoli che intendono avviare l'attività di fattoria didattica, anche ai fini dell'adeguamento degli edifici rurali esistenti e l'allestimento dei locali e degli spazi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 20 definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione degli aiuti, l'erogazione degli stessi, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo.

3. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di cui all'art. 20 e tenendo conto del programma regionale di cui all'art. 9, definisce con propria deliberazione le iniziative finanziabili e le risorse ad esse destinate.

4. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge soggetti a notifica è subordinata al parere positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

*Capo III*

## FATTORIE AGRINIDO

## Art. 15.

*Definizione attività di agrinido*

1. L'agrinido è una struttura di accoglienza realizzata e gestita da un'azienda agricola, singola o associata, di cui all'art. 3, comma 2, inserita in un contesto ambientale aperto e ricco di verde lontano da fonti di inquinamento, destinata ad accogliere bambine e bambini di età compresa da tre mesi a tre anni, senza alcuna discriminazione, in grado di assicurare la realizzazione di programmi educativi, pasti e tutti gli altri servizi di cura necessari ai bambini.

2. L'agrinido è organizzato e gestito nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e della legge regionale 4 gennaio 2005, n. 2 (Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento dei soggetti eroganti servizi alla persona). L'agrinido può altresì organizzare servizi integrativi ai nidi d'infanzia previsti dalla legge regionale n. 76/2000.

3. L'azienda agricola per poter esercitare l'attività di agrinido deve garantire il possesso dei requisiti tecnico strutturali e funzionali, organizzativi, professionali previsti dalle vigenti disposizioni regionali.

## Art. 16.

*Finanziamenti*

1. Le aziende agricole autorizzate ed accreditate all'attività di agrinido possono richiedere finanziamenti ai sensi della legge regionale n. 76/2000 e della legge regionale n. 2/2005 in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

*Capo IV*

## FATTORIE AGRIASILO

## Art. 17.

*Definizione attività di agriasilo*

1. L'azienda agricola di cui all'art. 3, comma 2, può svolgere attività di agriasilo nel rispetto della normativa vigente, anche ai fini del riconoscimento della parità scolastica.

*Capo V*

## AGRITATA

## Art. 18.

*Definizione attività di agritata*

1. La Regione Abruzzo, in linea con i principi statali di cui all'art. 8, comma 3, lettera d) della legge n. 328/2000, per incrementare la copertura territoriale dei servizi integrativi ai nidi d'infanzia di cui alla legge regionale n. 76/2000 definisce una innovativa forma di attività domiciliare alla prima infanzia, denominata agritata, rivolta a bambini da 3 mesi a tre anni in numero non superiore a due, da realizzarsi, in via sperimentale, unicamente in ambito rurale presso la casa dell'agritata collocata all'interno dell'azienda agricola.

2. L'attività di agritata è svolta all'interno di un'impresa agricola, di cui all'art. 3, comma 2, che intende svolgere, oltre alle attività agricole, attività con carattere educativo e ludico organizzate.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia una sperimentazione dell'attività di agritata. La sperimentazione, di durata triennale, avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in materia di servizi integrativi alla prima infanzia.

*Capo VI*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 19.

*Norma finanziaria*


1. Per l'attuazione della presente legge non sono previsti oneri finanziari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 e dall'art. 18.

## Art. 20.

*Regolamento*

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale, nel rispetto dei principi della presente legge, la proposta di regolamento di attuazione.

2. Il regolamento di cui al comma 1 contiene ogni altra disposizione necessaria a dare esecuzione alla presente legge ad eccezione dell'art. 18.



## Art. 21.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 dicembre 2013

CHIODI

(*Omissis*).

14R00067

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 49.

**Riconoscimento di Treglio «Paese dell'Affresco», di Azzinano di Tossicia e Casoli di Atri «Paese dipinto».**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 127 - Speciale - del 27 dicembre 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, nel rispetto dell'art. 8, comma 1, dello Statuto regionale, si propone di valorizzare, documentare e promuovere l'arte della pittura "a fresco" e la connessa riscoperta dei giochi di una volta nonché complessivamente l'arte murale contemporanea sul territorio regionale.

## Art. 2.

*Riconoscimento delle iniziative e delle manifestazioni*

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1:

a) in considerazione della valenza internazionale della manifestazione d'arte "Treglio affrescata" riconosce a Treglio (CH) la qualifica di "Paese dell'Affresco";

b) in considerazione della valenza internazionale della manifestazione d'arte "I Muri Raccontano ... i Giochi di una Volta" riconosce ad Azzinano di Tossicia (TE) la qualifica di "Paese Dipinto";

c) in considerazione della valenza internazionale della manifestazione "Casoli Pinta" riconosce a Casoli di Atri (TE) la qualifica di "Paese Dipinto".

## Art. 3.

*Obiettivi*

1. Ai fini dei riconoscimenti di cui all'art. 2 le manifestazioni perseguono i seguenti obiettivi:

a) promuovono la salvaguardia, valorizzazione e diffusione dell'arte della pittura a fresco e dei giochi di una volta;

b) gestiscono laboratori permanenti aperti a tutti e il patrimonio artistico ivi presente, organizzano periodicamente corsi didattici destinati a studenti delle scuole d'arte, artisti italiani e stranieri, studiosi ed appassionati della tecnica dell'affresco;

c) rendono fruibile ai fini dello sviluppo turistico sostenibile, mediante opportune iniziative di divulgazione, il godimento delle opere d'arte e dei murales;

d) custodiscono, valorizzano, documentano e diffondono la conoscenza del patrimonio artistico di pittura affrescata e la conoscenza dei giochi tradizionali dipinti sui muri costituendo patrimonio artistico del territorio;

e) collaborano, se richiesto, con il Ministero dell'istruzione e con gli Enti locali, con la Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici ai fini del recupero dei beni artistici regionali espressi nella forma pittorica dell'affresco e a scopo didattico e formativo sul tema dei giochi tradizionali;

f) organizzano, in accordo con gli istituti scolastici, visite guidate in favore degli studenti di ogni ordine e grado;

g) collaborano con le scuole di ogni ordine e grado al fine di offrire un contributo formativo e didattico, nello specifico settore artistico, che affianchi, anche attraverso percorsi dedicati, la didattica frontale delle scuole.

## Art. 4.

*Organizzazione*

1. La manifestazione d'arte "Treglio affrescata" si svolge a Treglio (CH) con cadenza annuale.

2. Il progetto "I Muri Raccontano ... i Giochi di una Volta" si svolge ad Azzinano di Tossicia (TE) con cadenza annuale a cura della Pro loco di Azzinano.

3. La manifestazione "Casoli Pinta" si svolge a Casoli di Atri (TE) con cadenza biennale.

## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.



## Art. 6.

*Abrogazioni*

1. La legge regionale 10 dicembre 2012, n. 59 (Riconoscimento di Treglio Paese dell'affresco) è abrogata.

## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 dicembre 2013

CHIODI

(*Omissis*).

14R00068

## REGIONE SICILIA

LEGGE 5 dicembre 2013, n. 21.

**Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013. Disposizioni varie.**

(*Pubblicata nel S.O. alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 54 del 6 dicembre 2013 (n. 30)*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore*

1. Al fine di consentire alle province regionali la regolare iscrizione in bilancio del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, le stesse continuano ad eser-

citare le prerogative loro attribuite in materia secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

2. In conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il gettito dell'imposta di cui al comma 1 è attribuito alle province regionali nella misura stabilita e con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

## Art. 2.

*Modifiche di norme in materia di consumi intermedi, variazioni compensative di bilancio e credito d'imposta*

1. All'art. 9, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, dopo le parole "per utenze" sono aggiunte le parole "o di fitti passivi".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche e integrazioni le parole "il capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente e quello relativo al fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di conto capitale" sono sostituite dalle seguenti parole: "i capitoli relativi al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente, al fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di conto capitale e al fondo per l'integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno istituito ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2".

3. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 17 novembre 2009, n. 11, le parole "entro il termine del 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 30 giugno 2014".

## Art. 3.

*Modifica di norme in materia di trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola media superiore*

1. Al comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "per il mese corrispondente ad alcun rimborso" sono sostituite dalle seguenti "per il mese successivo a nessun abbonamento";

b) le parole "frequenza minima ai fini del rimborso del" sono sostituite dalle seguenti "frequenza minima ai fini dell'abbonamento per il".



## Art. 4.

*Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*

## Art. 5.

*Modifica di norma in materia di ordini di accreditamento*

1. Il comma 9 dell'art. 25 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è abrogato.

## Art. 6.

*Norme in materia di personale a tempo determinato in servizio presso il dipartimento regionale del lavoro*

1. Per consentire il pagamento, fino alla scadenza dei contratti vigenti, del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso il dipartimento regionale del lavoro ai sensi dell'art. 12, comma 2-bis, della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, ivi comprese le residue obbligazioni nei confronti dei soggetti i cui contratti sono già scaduti, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 289 migliaia di euro e, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 65 migliaia di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'art. 37 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (UPB 6.3.1.3.2, capitolo 313314) e, per l'esercizio finanziario 2014, mediante utilizzo dell'accantonamento 1001 del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2013-2015 nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'economia (UPB 4.2.1.5.2).

## Art. 7.

*Contributi all'ARAS e agli allevamenti colpiti dalla blue tongue*

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2013, un contributo di 1.500 migliaia di euro all'Associazione regionale degli allevatori della Sicilia per il miglioramento della zootecnia e per la tenuta dei libri genealogici ed i controlli funzionali del bestiame (UPB 10.2.1.3.2).

2. L'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2013, un contributo di 200 migliaia di euro agli allevamenti colpiti dalla "blue tongue" onde consentire agli allevatori il ripristino dei livelli di produzione (UPB 10.2.1.3.2).

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 1.700 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2013,

con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

## Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 dicembre 2013.

CROCETTA

*L'Assessore regionale per l'economia*  
BIANCHI

*(Omissis).*

14R00076

LEGGE 5 dicembre 2013, n. 22.

**Disposizioni finanziarie in materia di procedure di conciliazione.**

*(Pubblicata nel S.O. alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 54 del 6 dicembre 2013 (n. 30))*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Disposizioni finanziarie in materia di procedure di conciliazione*

1. Per le finalità connesse con procedure di conciliazione ex art. 410 del codice di procedura civile nelle quali è interessata l'Amministrazione regionale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa di 644 migliaia di euro.



2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte mediante riduzione di pari importo di parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704 - acc. 1001 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 dicembre 2013.

CROCETTA

*L'Assessore regionale per l'economia*  
BIANCHI

(*Omissis*).

14R00077

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUG-08) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
Direzione Marketing e Vendite  
Via Salaria, 1027  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\* - annuale € **302,47**  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\* - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\* - annuale € **86,72**  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 0 2 2 2 \*

**€ 2,00**

